

CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 29.12.2017

EDIZIONE STRAORDINARIA

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2018

La legge di bilancio 2018 è stata **approvata il 23 dicembre 2017** ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' strutturata in un unico articolo con 1181 commi. Viene dedicato molto spazio alle misure in materia di occupazione, welfare, previdenza e assistenza. Di seguito analizzeremo i principali provvedimenti, qui elencati nell'ordine di trattazione all'interno della legge ¹:

- 1 ART. 1, COMMI 100-108: INCENTIVI PER ASSUNZIONE GIOVANI AL PRIMO IMPIEGO
- 2 ART. 1, COMMA 109: INCENTIVI PER ASSUNZIONI DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI SOGGETTI "RIFUGIATI"
- 3 ART. 1, COMMA 117: SGRAVI CONTRIBUTIVI AGRICOLTORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI UNDER 40
- 4 ART. 1, COMMA 132: INCREMENTO SOGLIE REDDITUALI DEL BONUS DI "80 EURO";
- 5 ART. 1, COMMA 133: PROROGA PER LA CIGS;
- 6 ART. 1, COMMA 134: FINANZIAMENTO ISTITUTI DI PATRONATO
- 7 ART. 1, COMMA 136: ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE
- 8 ART. 1, COMMA 137: AUMENTO TICKET DATORE DI LAVORO PER LICENZIAMENTO COLLETTIVO;
- 9 ART. 1, COMMI DA 146 A 153: INCREMENTO REQUISITI PENSIONISTICI ED ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA
- 10 ART. 1, COMMA 160: AMPLIAMENTO ESODO ANTICIPATO L.92/2012 "ISOPENSIONE";
- 11 ART. 1, COMMI DA 162 A 167: APE E LAVORATORI PRECOCI;
- 12 ART. 1, COMMI 168 E 169: STABILIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE RITA;
- 13 ART. 1, COMMI 186-187: PRESTAZIONE UNA TANTUM A FAVORE DEI MALATI DI MESOTELIOMA
- 14 ART. 1, COMMI DA 190 A 197 E DA 199 A 200: POTENZIAMENTO DEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ;
- 15 ART. 1, COMMA 218: DIVIETO DI LICENZIAMENTO DOPO DI DENUNCIA DI MOLESTIE;
- 16 ART. 1, COMMA 220: INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE;
- 17 ART. 1, COMMI DA 223 A 225: PROROGA CONVENZIONI LSU;
- 18 ART. 1, COMMA 246: BENEFICI PENSIONISTICI PER L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO;
- 19 ART. 1, COMMA 247: BENEFICI PENSIONISTICI IN FAVORE DEI LAVORATORI DELLE FIBRE CERAMICHE
- 20 ART. 1, COMMI 248 E 249: PROROGA DELL'ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÉ);
- 21 ART. 1, COMMI 250-251: FONDO ASSISTENZA DEI GIOVANI AL DI FUORI DELLA FAMIGLIA
- 22 ART. 1, COMMA 368 : LAVORO OCCASIONALE PER ASSISTENTI DI STADIO "STEWARD"
- 23 ART. 1, COMMA 369: FONDO UNICO MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO
- 24 ART. 1, COMMA 373: REGISTRO AGENTI SPORTIVI
- 25 ART. 1, COMMA 443: SOCIETÀ TRA AVVOCATI;
- 26 ART. 1, COMMI 465-466: LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE PER MATERNITÀ¹
- 27 ART. 1, COMMA 474: NATURA PRIVILEGIATA DEI CREDITI PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI CASSE DI PREVIDENZA PROFESSIONISTI;
- 28 ART. 1, COMMA 487: EQUO COMPENSO PER ALCUNE PRESTAZIONI PROFESSIONALI;
- 29 ART. 1, COMMA 635: MATERNITÀ PER RICERCATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO.

¹ rimandiamo all'ebook di R. Staiano "Legge di bilancio 2018: le novità sul lavoro" per una analisi più completa

1- SGRAVI ASSUNZIONI GIOVANI (commi 100-108)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai datori di lavoro del settore privato è riconosciuto un **esonero triennale pari al 50% dei contributi previdenziali a loro carico**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di 3.000 euro su base annua **per le nuove assunzioni con contratti a tutele crescenti** di giovani. La misura è strutturale.

Possono beneficiare del bonus **solo i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano effettuato licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Sono esclusi i lavoratori domestici.

In particolare l'esonero spetta:

1. ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, comprese le conversioni da tempo determinato, **che alla data di assunzione non abbiano compiuto i 30 anni d'età**, età innalzata a **35 anni per le assunzioni del solo anno 2018**. I lavoratori, alla data di assunzione, **non devono aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato** con il medesimo o con altri datori di lavoro, tranne il caso in cui l'esonero della stessa normativa sia stato solo parzialmente usufruito;
2. **nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato** purché entro il trentesimo anno di età al momento della prosecuzione;
3. **ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto con loro percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato** per il conseguimento di titolo di studio. In questo caso l'esonero è previsto **nella misura del 100%**.
4. nelle regioni in transizione o in via di sviluppo (**Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**) **il bonus arriva al 100%** dei contributi :
 - ◆ nei casi di neoassunti nei limiti di età citati e
 - ◆ per i soggetti con più di 35 anni, se disoccupati da almeno 6 mesi.



Il bonus è riconosciuto **anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017**, con decorrenza dello sgravio dal 1/1/2018 e durata triennale a partire dalla stessa data.

Inoltre, se il lavoratore assunto, utilizzando lo sgravio contributivo, cambia lavoro, l'agevolazione viene riconosciuta al nuovo datore di lavoro, per il periodo residuo, indipendentemente dall'età anagrafica alla data della nuova assunzione.

NUOVI SGRAVI ASSUNZIONI 2018 DATORI DI LAVORO PRIVATI

misura e durata incentivo	requisito soggettivo	requisito oggettivo
50% per 3 anni massimo 3000 euro annui	lavoratori che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato <ul style="list-style-type: none"> • fino a 35 anni non compiuti (solo nel 2018) • fino a 30 anni non compiuti (dal 2019) anche per lavoratori al termine del periodo di apprendistato entro i 30 anni di età (n.106)	<ul style="list-style-type: none"> • nuovo contratto t.ind. tutele crescenti • conversione da t.det. a t.ind. • in aziende che non abbiano effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti
100% per 3 anni	<ul style="list-style-type: none"> • nelle Regioni Centro-Meridionali (in transizione o in via di sviluppo) • anche senza limite di età se disoccupati da più di 6 mesi 	<ul style="list-style-type: none"> • contratto t.ind. tutele crescenti • conversione da t.det. a t.ind. • in aziende che non abbiano effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti
100% per 3 anni	<ul style="list-style-type: none"> • giovani fino a 30 anni che abbiano svolto periodi di apprendistato per la qualifica professionale o alta formazione • o alternanza scuola-lavoro nella stessa azienda, entro sei mesi dal conseguimento de titolo di studio 	<ul style="list-style-type: none"> • contratto t.ind. tutele crescenti • conversione da t.det. a t.ind. • in aziende che non abbiano effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti

2. CONTRIBUTO ASSUNZIONI RIFUGIATI (comma 110)

E' previsto un **contributo straordinario per le cooperative sociali** che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 **persone con status di "Rifugiati"**, a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016. Il contributo è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o **sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale**.

3. SGRAVI CONTRIBUTIVI AGRICOLTORI UNDER 40 (comma 117)

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto un **esonero contributivo** nelle seguenti misure:

ALIQUTA	PERIODO DI DURATA DELLO SGRAVIO
100%	nei primi 3 anni di iscrizione
66 %	nei successivi 12 mesi
50%	per ulteriori 12 mesi



L'esonero non è cumulabile con altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa.

4. INCREMENTO SOGLIE REDDITUALI DEL BONUS DI "80 EURO" (comma 132)

Le **soglie reddituali per l'accesso al cd. bonus 80 euro** (art.13 c.1.bis TUIR), **vengono innalzate come segue:**

- a) con le modifiche in esame il bonus spetta per un **reddito complessivo non superiore a 24.600 euro** (a fronte della vigente soglia di 24.000 euro);
- b) il **bonus decresce, fino ad annullarsi**, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore **a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

SOGLIE DI REDDITO PER PERCEZIONE BONUS RENZI		
2015-2017	Soglia minima 24.000 euro	Soglia massima 26.000 euro
Dal 2018	Soglia minima 24.600 euro	Soglia massima 26.600 euro

5. PROROGA CIGS (comma 133)

L'art. 1, comma 133, della Legge di Bilancio 2018 inserisce nel d.lgs. 148/2015, c.d. Jobs act, l'art. 22bis in tema di proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, per riorganizzazione o crisi aziendale. Il d.lgs. 148/2015 aveva introdotto nuovi limiti di durata della CIGS, differenziandoli in base alle causali; la novità consiste nel fatto che, **per gli anni 2018 e 2019, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative** e rilevanza economica strategica con rilevanti problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa **può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario sino al limite massimo di dodici mesi**, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di dodici mesi.

6. FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI DI PATRONATO (comma 134)

A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, la quota percentuale passa dal 68% al 78% della quota di acconto del finanziamento statale in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

7. ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE (comma 135)

Viene inserito nel d.lgs. 148/2015, l'art. 24bis, che regola l'**accordo di ricollocazione** per limitare i licenziamenti esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale. **Le caratteristiche principali sono le seguenti:**

- ◆ **l'accordo deve contenere l'indicazione degli ambiti aziendali e l'indicazione dei profili professionali a rischio di esubero.**
- ◆ Tali lavoratori possono richiedere ad ANPAL l'**attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione** per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro
- ◆ l'accordo **di ricollocazione può prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze.**
- ◆ Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce di tale servizio, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore di lavoro, la beneficia **dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF** delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
- ◆ **Tale lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale** che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Al datore di lavoro che assume i lavoratori beneficiari dell'assegno di ricollocazione è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- ◆ diciotto mesi, in caso di assunzione con **contratto a tempo indeterminato;**
- ◆ dodici mesi, in caso di assunzione con **contratto a tempo determinato.**

8. AUMENTO TICKET DATORE DI LAVORO PER LICENZIAMENTO (comma 137)

A decorrere **dal 1° gennaio 2018**, per ciascun licenziamento collettivo, il datore di lavoro è tenuto alla contribuzione introdotta dalla legge n. 92- 2012 per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, pagando **l'aliquota percentuale innalzata all'82%.** Fanno eccezione dei licenziamenti collettivi a seguito di procedure instaurate entro ottobre 2017, ai sensi dell'art. 4 della l. 223/1991.

9. ADEGUAMENTO REQUISITI PENSIONISTICI- INCREMENTO SPERANZA DI VITA (commi 146-154)

Dal 2019 si conferma il previsto incremento di cinque mesi sia dell'età anagrafica che dei requisiti contributivi per la pensione anticipata, che sale quindi a 67 anni per tutti i lavoratori. Dall'incremento sono esclusi i dipendenti che svolgono lavori usuranti, come vedremo più avanti .

A partire dal 2021:

- ◆ si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento.

-
- ◆ **gli adeguamenti non potranno essere superiori a 3 mesi** con recupero dell'eventuale misura sia eccedente che negativa in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi, mediante compensazione.

Soggetti esclusi: si prevede l'esclusione dall'adeguamento a 67 anni dell'età per la pensione, di specifiche categorie di lavoratori e in particolare:

- ◆ **ai lavoratori dipendenti che svolgano** da almeno 7 anni - nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento - **le professioni gravose** (allegato B della legge²) e che siano in possesso di **un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;**
- ◆ **agli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette "usuranti")**, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di **un'anzianità contributiva pari a 30 anni;**



L'esclusione non si applica:

- ◆ al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata dei lavoratori precoci previsto dall'articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016;
- ◆ ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale;

Un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, definirà le modalità attuative delle nuove norme.

10. AMPLIAMENTO ESODO ANTICIPATO – "ISOPENSIONE" (comma 160)

Si modifica la disciplina dell'esodo anticipato (cd. **Isopensione L. 92/2012**) che diventa fruibile in aziende interessate da eccedenze di personale, per i lavoratori che raggiungono i **requisiti minimi per il pensionamento nei 7, invece che 4, anni successivi** alla cessazione del rapporto di lavoro, limitatamente al triennio 2018-2020.

² **Allegato B** (A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici - B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni - C. Conciatori di pelli e di pellicce -D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante E. Conduttori di mezzi pesanti e camion - F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni - G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza - H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido - I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia - M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti - N. Operai dell'agricoltura, della Zootecnia e della pesca - O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

11. APE E PENSIONAMENTO LAVORATORI PRECOCI (commi da 162 a 167)

Per quanto concerne l'**istituto sperimentale dell'APE volontaria**, si dispone la **proroga di un anno** cioè dal 31 dicembre 2018, termine attualmente previsto, **al 31 dicembre 2019**;

In tema invece di **APE sociale e di pensionamento anticipato per i lavoratori "precoci"**, il provvedimento prevede:

- ◆ il requisito dello "**stato di disoccupazione**" richiesto **si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- ◆ **accesso all'ape sociale anche per i soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave di secondo** grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti;
- ◆ **periodo di attività richiesto nelle professioni gravose** ai fini dell'accesso può essere **sia di 6 anni sugli ultimi 7 lavorati o anche di 7 anni su 10**;
- ◆ **riduzione del requisito contributivo** richiesto per le donne di **12 mesi per ciascun figlio**, nel limite massimo di 2 anni ;
- ◆ **ampliamento delle categorie dei lavori gravosi**, prevedendo l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B (che vanno ad aggiungersi alle tabelle C ed E della L. 232/2016);
- ◆ per l'accesso **al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia**, assume come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione;
- ◆ **semplifica la procedura per l'accesso all'indennità, sempre per le attività gravose**, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, ai fini della validità della domanda;
- ◆ **istituisce il Fondo APE sociale** nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 12,2 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020, 10,5 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, di 5,3 milioni di euro per il 2023 e di 2,4 milioni di euro annui dal 2024.

12. STABILIZZAZIONE "RITA "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (comma 168)

La "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), oggi prevista in via sperimentale per il 2017-2018, diventa strutturale.

La RITA è una prestazione effettuata dai fondi di previdenza integrativa, che a differenza dell'ordinaria erogazione di una rendita vitalizia, **può essere richiesta in caso di cessazione dell'attività lavorativa** da parte dei lavoratori che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia **entro i cinque anni successivi** .

Con la nuova legge di bilancio 2018, si riconosce la possibilità di accedere anche **in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi** per i lavoratori che maturano **l'età anagrafica per la pensione** di vecchiaia **entro i dieci anni successivi**.

13. PRESTAZIONE UNA TANTUM PER I MALATI DI MESOTELIOMA (commi 186 e 187)

I commi 186 e 187 prevedono la proroga dell'erogazione della prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma, anche per gli anni 2018 e 2019 e 2020. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi. Un decreto MLPS-MEF, su proposta dell'INAIL, dovrà definire la nuova misura - e modalità di erogazione della stessa - in base alle disponibilità accertate.

14. POTENZIAMENTO DEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (REI) (commi da 190 a 197; da 199 a 200)

L'art. 1, commi da 190 a 197 e da 199 a 200, della Legge di Bilancio 2018 estende la platea dei beneficiari e incrementano per le famiglie numerose l'importo del Reddito di inclusione – Rei, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017. Dal 1° luglio 2018, sono resi meno stringenti i requisiti necessari in sede di prima applicazione (1 gennaio 2018). In particolare:

- ◆ **decadono i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare** richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche.
- ◆ **il massimale annuo** riferito alla componente economica del Rei **è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti** ; il beneficio passa quindi da 485 a circa 534 euro mensili).

REI - REDDITO DI INCLUSIONE - 2018		
periodo	requisiti	misura e durata
dal 1.1.2018	economici (contestualmente presenti): <ul style="list-style-type: none"> • ISEE FINO A €6.000; • ISRE FINO A €3.000; • patrimonio immobiliare, diverso da abitazione, max €20.000; • patrimonio mobiliare da €6.000,(1 componente)no a max €10.000; • no autoveicoli, o moto immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta. un requisito familiare tra i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • un componente di eta' minore di anni 18; • una persona con disabilita' e un suo genitore, o tutore; • una donna in stato di gravidanza accertata • un lavoratore di eta' pari o superiore a 55 anni, in stato di disoccupazione per licenziamento da almeno tre mesi che abbia terminato la fruizione della NASPI. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 persona: 187,50 euro • 2 persone: 294,38 euro • 3 persone: 382,50 euro • 4 persone: 461,25 euro • 5 e più persone: 485,40 euro Per 18 mesi; puo essere rinnovata per ulteriori 12 mesi se permangono i requisiti con un intervallo di almeno 6 mesi tra le due erogazioni
dal 1.7.2018	economici: come sopra familiari: nessuno	incremento del 10% per famiglie da 5 componenti in su.

15. DIVIETO DI LICENZIAMENTO DOPO DENUNCIA DI MOLESTIE (comma 218)

L'art. 1, comma 218, della Legge di Bilancio 2018 inserisce nel Codice delle pari opportunità **disposizioni a garanzia dei soggetti che denunciano molestie**, anche sessuali, sul luogo di lavoro, fatti salvi i casi di accertata diffamazione da parte del denunciante. Pone poi **a carico del datore di lavoro l'obbligo di garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori**, e di porre in essere, con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative volte a prevenire le molestie sessuali. Infine, sollecita tutti i soggetti coinvolti, tra cui anche i lavoratori e le lavoratrici, a garantire un ambiente di lavoro rispettoso della dignità umana.

16. INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE (comma 220)

E' prevista l'attribuzione di un **contributo in favore delle cooperative sociali** per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere ed inserite nei relativi percorsi di protezione, **con contratti di lavoro a tempo indeterminato**, aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.

Il contributo consiste in uno **sgravio contributivo per un periodo massimo di 36 mesi**, entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di assegnazione del contributo.

17. PROROGA CONVENZIONI LAVORI SOCIALMENTE UTILI "LSU" (commi da 223 a 225)

in materia di lavori socialmente utili (LSU) la legge di bilancio 2018 :

- ◆ **proroga al 31 dicembre 2018 (nei limiti di spesa già sostenuta) le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili**, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.
- ◆ **proroga per l'anno 2018 l'applicazione delle disposizioni concernenti la stabilizzazione degli LSU della Calabria**, di cui all'articolo 16-quater del D.L. 78/2015 e dell'articolo 1, comma 163, della L. 232/2016
- ◆ **stabilisce di provvedere all'adozione (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame) del decreto con il quale si devono individuare le risorse finanziarie destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità)**

18. BENEFICI PENSIONISTICI PER LAVORATORI DELL'AMIANTO (comma 246)

Sono ampliati i requisiti per i benefici pensionistici a favore di alcuni lavoratori esposti a polvere di amianto. In particolare, si modifica la disciplina (art. 1, comma 277, della L. 28.12. 2015, n. 208), sui **benefici pensionistici per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario**, che abbiano prestato la loro attività in operazioni di bonifica dall'amianto, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri.

Nello specifico si prevede che:

- ◆ **non è necessario che i suddetti equipaggiamenti siano mancati per l'intera durata delle operazioni.**
- ◆ i benefici trovano applicazione con **riferimento non solo al periodo corrispondente alla bonifica, ma anche per i dieci anni successivi, a condizione della continuità del rapporto di lavoro** in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.

Si ricorda che i benefici in oggetto consistono nel computo del **periodo di lavoro con esposizione ad amianto** con un **coefficiente di 1,5**, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.

19. BENEFICI PENSIONISTICI PER LAVORATORI DEL SETTORE FIBRE CERAMICHE (comma 247)

A decorrere dal 2018, **i benefici pensionistici previsti in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto** per un periodo superiore a dieci anni, sono estesi anche **ai lavoratori che abbiano prestato l'attività** nei reparti di **produzione di fibre ceramiche refrattarie**.

20. PROROGA E RIDETERMINAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBE') (commi 248 249)

L'art. 1, commi 248 e 249, della Legge di Bilancio 2018 dispongono la **proroga dell'assegno di natalità (cd. bonus bebè) per il 2018** già previsto a legislazione vigente fino al 2020, **riducendone la durata fino al compimento del 1° anno d'età** (invece che fino a tre anni) .

Per il 2018:

- ◆ la misura dell'assegno **rimane a 960 euro annui**, per le famiglie con **ISEE superiore a 25000 euro**
- ◆ Si conferma **il raddoppio della misura** per ISEE familiari **fino a 7.000 euro anni**.

A seguito del monitoraggio da parte dell'INPS **potranno essere rideterminati per il 2019** sia gli importi che i valori di Isee familiare per l'accesso.

21. FONDO PER L'ASSISTENZA DEI GIOVANI FUORI FAMIGLIA (commi 250 e 251)

Si introduce in via sperimentale per un triennio una nuova misura, finanziata con **5 milioni di euro**, da destinare ad **interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, vivano fuori dalla propria famiglia di origine** in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, **allo scopo di garantire la continuità dell'assistenza** riferita al loro percorso di crescita verso l'autonomia, **fino al 21° anno di età**.

La definizione delle modalità di attuazione della misura è demandata ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

22. LAVORO OCCASIONALE PER ASSISTENTI DI STADIO "STEWARD" (comma 368)

Viene consentito (nuovamente) il ricorso al **contratto di lavoro occasionale** (PreSt0) da parte delle **società sportive** per lo svolgimento di determinati servizi di assistenza negli stadi (i cosiddetti steward), nel limite di 5.000 mila euro annui, previsto dal DL n. 50/2017.

Per l'individuazione delle attività degli assistenti di stadio interessate dalla deroga, si fa riferimento al D.M. 8.8. 2007.

23. FONDO UNICO MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO (comma 369)

Per il potenziamento dello sport in Italia viene istituito un fondo presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio, con dotazione di circa 25 milioni per il triennio 2018-2020 e 10,5 milioni annui dal 2021 per :

- ◆ incentivare la **pratica sportiva delle persone disabili**
- ◆ sostenere **eventi di carattere internazionale**
- ◆ sostenere eventi di **sport femminile**
- ◆ sostenere la **maternità delle sportive** non professioniste
- ◆ garantire il diritto **all'attività sportiva dei minori**

L'utilizzo sarà regolamentato da decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

24. REGISTRO AGENTI SPORTIVI (comma 373)

Viene istituito presso il CONI il **Registro nazionale degli agenti sportivi**, al quale devono essere iscritti i soggetti che intermediano tra soggetti diversi, ai fini della conclusione di un **contratto di prestazione sportiva professionistica**, in forma scritta. E' prevista una **imposta di bollo di 250 euro** per l'iscrizione.

Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a federazioni sportive professionistiche è **vietato avvalersi di soggetti non iscritti**, pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali già riconosciute per legge

Il CONI dovrà adottare entro 60 giorni un regolamento in materia.

25. SOCIETÀ TRA AVVOCATI (comma 443)

Si modifica la legge forense (legge n. 247 del 2012) per intervenire sulla disciplina dell'esercizio della professione in forma societaria. In particolare, la formulazione dell'art. 4-bis è integrata con due nuovi commi, per prevedere:

- ◆ **l'inserimento obbligatorio**, nella denominazione sociale, **dell'indicazione "società tra avvocati"**;

-
- ♦ **una maggiorazione percentuale del contributo integrativo** da applicare ai corrispettivi ai fini dell'IVA e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa di previdenza forense;
 - ♦ l'obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un **regolamento per l'attuazione** della suddetta disciplina.

26. LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE PER MATERNITÀ (commi 465 e 466)

Si introduce, per le professioniste in stato di gravidanza, la **previsione del legittimo impedimento del difensore**, nel periodo compreso tra i **due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi** al parto. In particolare, vengono novellati:

- ♦ **l'art. 81-bis** delle disposizioni di attuazione del **codice di procedura civile** (regio decreto n. 1368-I 1941) al fine di introdurre la previsione sulla base della quale, qualora il difensore documenti il proprio stato di gravidanza, il **giudice - nella fissazione del calendario del processo** ovvero nella proroga dei termini in esso previsti - **deve tenere conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi**. Tale disposizione si applica anche nei casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento del minore. Si prevede, infine, che dall'applicazione delle disposizioni non possa derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione;
- ♦ **l'art. 420-ter** del **codice di procedura penale** (D.P.R. 447/1988) al fine di introdurre la previsione sulla base della quale, **qualora il difensore abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza, si ritiene legittimamente impedito a comparire** nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

27. NATURA PRIVILEGIATA CREDITI PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PROFESSIONISTI (comma 474)

Si modifica l'art. 2751-bis c.c. in tema di crediti privilegiati specificando che **hanno privilegio generale** non solo le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale, dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ma **anche** :

- ♦ **i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza e**
- ♦ **il credito di rivalsa per IVA.**

28. EQUO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (comma 487)

in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e degli altri professionisti (ex L. 81 201)7 è stata di recente introdotta con il DL 168 2917, una modifica alla legge 247 2012, volta a garantire il diritto a percepire un **compenso equo nei rapporti con clienti "forti"**, come **banche e assicurazioni, grandi imprese**, diverse dalle PMI).

Ora la legge di bilancio interviene di nuovo su più punti, prevedendo che:

- ◆ il **compenso deve essere "conforme" con i parametri tariffari previsti dai DM** per la liquidazione delle competenze in sede di contenzioso , non semplicemente "tenerne conto";
- ◆ **si presumono vessatorie alcune clausole contrattuali**, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione
- ◆ l'eliminazione della disposizione che attualmente prevede 24 mesi di tempo, dalla sottoscrizione del contratto, per proporre una azione di nullità. Di conseguenza **l'azione di nullità diviene imprescrittibile.**

CLAUSOLE VESSATORIE (POSSIBILE CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO)
modifiche unilaterali del contratto rifiuto forma scritta del contratto; facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive: anticipazione delle spese da parte del professionista rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione termini di pagamento superiori a sessanta giorni; riconoscimento parziale in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente; nuova convenzione sostitutiva, applicabile agli incarichi pendenti, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente;

29. MATERNITÀ PER RICERCATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO (comma 635)

Dal 2018, **i contratti di ricerca a tempo determinato** stipulati dalle Università **sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità** delle ricercatrici .

Il termine di scadenza si considera prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Studio Commerciale Dott. Andrea Blarasin

Via Metauro, 69 A/B - 62100 Macerata (Mc)

Cod. Fisc. BLRNDR72R30E783T -P.Iva 01537700435

Tel. e Fax: 0733.283647 - e-mail: info@studioblarasin.it – sito web: www.studioblarasin.it